

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256 DEL 28 FEBBRAIO 2025

Allegato A)

Le “Linee guida triennali per il diritto allo studio” per il triennio 2024-2026, di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 13/2018, approvate con deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2024, n. 320, sono aggiornate come segue:

1) al **paragrafo 4 “Dote scuola (art. 9 della legge regionale 13/2018)”** è inserita la specificazione che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare la domanda anche in assenza di attestazione ISEE e che, a decorrere dalla medesima data, la domanda può essere presentata anche in assenza di certificazione ISEE qualora lo studente per il quale viene richiesto il contributo sia in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). In tal modo si recepiscono le recenti modifiche legislative, finalizzate a supportare i nuclei familiari in un particolare momento di difficoltà. Particolare attenzione è riservata ai nuclei familiari nel caso di presenza di figli con certificazione di disabilità;

2) al **paragrafo 5 “Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali (articolo 10 bis della legge regionale 13/2018)”** è inserita la specificazione che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare la domanda anche in assenza di attestazione ISEE;

3) al **paragrafo 6 “Contributi per gli studenti delle scuole paritarie (art. 11 della legge regionale 13/2018)”** è inserita la specificazione che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare la domanda anche in assenza di attestazione ISEE.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025 e quindi per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, sono stabiliti gli importi dei contributi, come di seguito evidenziato:

scuola primaria	euro 1.095,00
scuola secondaria di primo grado	euro 1.545,00
scuola secondaria di secondo grado	euro 2.145,00

L'importo dei contributi è determinato sulla base del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai diversi corsi di studio, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera a), della legge regionale 13/2018.

La media dei costi di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2024/2025 risulta essere la seguente:

scuola primaria	euro 3.450,00
scuola secondaria di primo grado	euro 4.862,00
scuola secondaria di secondo grado	euro 5.200,00

Si evidenzia il costante aumento annuale dei costi di iscrizione e frequenza, mentre gli importi dei contributi sono invariati da oltre un decennio.

Pertanto, appare necessario aumentare l'importo dei contributi, al fine di assicurare alle famiglie un adeguato sostegno economico.

Dalla medesima data, in caso di eccedenza del fabbisogno complessivamente risultante dalla somma dei contributi ammissibili rispetto alle risorse disponibili, trova applicazione l'articolo 11, comma 5, della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 7, comma 84, lettera c), della legge regionale 13/2024, che prevede, qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, che l'importo del contributo sia proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili;

4) al paragrafo 7 "Bonus psicologo studenti FVG (articolo 13 bis della legge regionale 13/2018)"

è necessario stabilire l'età massima degli studenti beneficiari del Bonus. Al fine di non penalizzare gli studenti che concludono in ritardo il percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione

professionale, si ritiene di stabilire a 21 anni il limite di età per l'accesso al beneficio. E' intenzione delle Parti coinvolte prorogare la convenzione tra Regione, ARDIS e Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, sottoscritta il 5 luglio 2022 (protocollo GRFVG-CON-2022_385/P), al fine di garantire continuità alle agevolazioni previste per la fruizione della misura.

5) al **paragrafo 8 “Interventi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con plusdotazioni (articolo 15 della legge regionale 13/2018)”** e in particolare, alla conclusione del paragrafo 8.1, è inserito la specificazione che, nell'ambito degli interventi finalizzati a potenziare i percorsi degli alunni con bisogni educativi speciali è previsto uno specifico intervento, attuato ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13/2018, a favore degli alunni del primo ciclo che presentano disturbi del comportamento, quali il Disturbo dell'Attenzione e l'Iperattività (ADHD), il Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) e il Disturbo della Condotta (DC). Tali comportamenti, infatti, sono causa di condotte socialmente disfunzionali, quali aggressività, impulsività, oppositività e iperattività che determinano difficoltà nelle relazioni e rappresentano un ostacolo nel percorso scolastico. Pertanto, è fondamentale intervenire per garantire a questi studenti il pieno successo formativo. L'intervento si attua attraverso la stipula di un accordo tra Regione, USR FVG e ARDIS il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 126/2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE